

Regolamento di giurisdizione - preventivo - Opposizione della P.A. ex art. 48 c.p.a.

Giurisdizione civile - regolamento di giurisdizione - preventivo - Opposizione della P.A. ex art. 48 c.p.a. - Mancata contestazione della giurisdizione amministrativa - Declaratoria di inammissibilità - Prosecuzione del procedimento in sede straordinaria - Proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione - Ammissibilità - Fondamento.

Ricorsi amministrativi - ricorso straordinario al capo dello stato - in genere.

In tema di ricorso straordinario al Capo dello Stato, ove l'amministrazione intimata abbia proposto opposizione al ricorso ex art. 48 c.p.a., senza contestare la giurisdizione amministrativa, e il TAR l'abbia dichiarata inammissibile per tardività, rimettendo gli atti all'amministrazione per la prosecuzione del procedimento in sede straordinaria, il regolamento preventivo di giurisdizione, con il quale l'amministrazione deduca in tale sede l'insussistenza della giurisdizione amministrativa – presupposto indefettibile del ricorso straordinario al Capo dello Stato ex art. 7, comma 8, c.p.a. –, ben può essere proposto fino al momento della pronuncia del parere del Consiglio di Stato che, formando il contenuto sostanziale della conforme decisione giustiziale del Presidente della Repubblica, ne costituisce l'antecedente necessario e segna il momento preclusivo per far valere il difetto del presupposto della decisione.

Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 1413 del 18/01/2019